

A

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio - Ambiente
DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e p.c.

Area Tecnica

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) - Conferenza di servizi ai sensi dell'Art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Codice pratica: 20/283078

Progetto: PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI "S. ANTONIO - SPONGA" NEL COMUNE DI CANISTRO.

Proponente: Santa Croce S.r.l.

Comune: Canistro (AQ)

Valutazioni tecniche per la Conferenza dei Servizi del 18/06/2021 convocata con nota acquisita al prot. ARTA n. 0022973/2021 del 11/05/2021

A riscontro della nota di cui all'oggetto, con la quale l'A.C. ha convocato la Conferenza dei Servizi nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06) per la Ditta Santa Croce S.r.l., si allega alla presente la relazione contenente le valutazioni di competenza sulla documentazione caricata dall'azienda sullo SRA a seguito del Giudizio del CCR-VIA n. 3342 del 11/02/2021, elaborata congiuntamente con l'Area Tecnica.

Si fa presente che le valutazioni espresse nella relazione allegata attengono esclusivamente agli aspetti ambientali di competenza.

Cordiali saluti

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Luciana Di Croce
(Firmato digitalmente)

Il Direttore del Distretto ARTA di L'Aquila
Dott.ssa Virginia Lena
(Firmato digitalmente)

*PROCEDIMENTO SU ISTANZA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO
REGIONALE (art. 27 bis del D.Lgs. 152/06)*

**PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI "S. ANTONIO - SPONGA" NEL COMUNE DI
CANISTRO**

**Valutazioni tecniche sulla documentazione caricata dall'azienda sullo SRA a seguito del
Giudizio del CCR-VIA n. 3342 del 11/02/2021**

Premessa

In data 29/09/2020, la Ditta ha presentato l'istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) per l'intervento "Procedura di gara ad evidenza pubblica affidamento della concessione di acque minerali "S. Antonio - Sponga" nel comune di Canistro".

Ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto la Ditta ha richiesto tra l'altro l'acquisizione delle seguenti autorizzazioni:

- DPR 59/2013 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006
- DPR 59/2013 - Autorizzazione alle emissioni rumore
- DPR 59/2013 - Autorizzazione agli scarichi (capo II - titolo IV - sezione II - Parte terza del D.Lgs. 152/2006)
- Autorizzazione Unica (art. 12 D.Lgs. 387/2003)

Con nota acquisita al prot. ARTA n. 46359/2020 del 14/10/2020, il Responsabile del Procedimento della Regione Abruzzo ha richiesto alle amministrazioni e gli enti interessati, per i profili di rispettiva competenza, di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata sullo Sportello Regionale Ambientale, ai sensi del art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Relativamente al procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale, il Servizio Valutazioni Ambientali, fatte proprie le richieste di ARTA trasmesse con nota prot. n. 0051879/2020 del 12/11/2020 allo stesso Servizio, con nota prot. n. 341194/20 del 13/11/2020 ha richiesto alla Ditta di integrare la documentazione prodotta e pubblicata sullo S.R.A. con quanto di seguito riportato:

- Una relazione sulle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito delle attività in progetto. Qualora s'intendesse riutilizzare in sito il materiale scavato, dovrà essere presentato il Piano Preliminare di Utilizzo ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/17.
- Il Quadro Riassuntivo delle Emissioni del nuovo assetto impiantistico.

La ditta proponente Santa Croce S.r.l. con nota acquisita al prot. regionale n. 367728 del 23/11/2020, ha caricato la documentazione integrativa sullo Sportello Regionale.

In data 11/02/2021, il progetto è stato sottoposto all'attenzione del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. In tale sede il Comitato, ha espresso il Giudizio n. 3342 di rinvio con la seguente richiesta di integrazioni:

È necessario integrare la documentazione progettuale come di seguito indicato:

1. Produrre quanto previsto dal bando di gara all'art. 14.2) lettera c), ovvero: *“dichiarazione del Proponente - ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 s.m.i. – inerente la coerenza progettuale con quanto presentato (Busta “B”) e valutato in sede di Gara”*;
2. In relazione all'art 14.2 del bando, *“Obblighi per il Proponente dell'Aggiudicazione”* che prevede che *«[...]Tale istanza dovrà essere corredata: ai sensi della summenzionata D.G.R. n. 280 del 03/05/2016, della documentazione che comprova la caratterizzazione del bacino idrogeologico in relazione agli aspetti che permettono di valutare sia l'entità della risorsa idrica sotterranea disponibile, quindi i volumi di acqua utilizzabili, senza che ciò possa provocare squilibri al bacino idrogeologico naturale, sia la componente idrologica del “deflusso minimo vitale”», è necessario:*
 - a. Aggiornare i dati di portata idrica, riferita alla sola opera di captazione oggetto di procedura di gara;
 - b. Ai fini di una corretta valutazione del DMV, è opportuno che la Ditta effettui una campagna di misure di portata più recenti di quelle presentate e in continuo della sorgente S-E-C6(s);
 - c. Specificare i sistemi di controllo che saranno messi in atto per garantire i prelievi idrici ad uso idropotabile e il DMV;
3. Approfondire i criteri di perimetrazione e definire a livello cartografico le aree di tutela assoluta e di protezione ai sensi dell'art. 29 della L.R. 15/2002, effettuando un'analisi puntuale delle principali pressioni esistenti nelle aree individuate e proponendo le relative prescrizioni da apportare sulle aree di protezione;
4. È necessario produrre documentazione cartografica di sovrapposizione del progetto nella sua interezza (concessione, acquedotto e stabilimento) con la pianificazione comunale e sovraordinata;
5. Rilevata la presenza di alcune incongruenze nel SIA, chiarire se le nuove linee di imbottigliamento siano entrambe destinate a bottiglie PET ovvero una delle due sia dedicata all'imbottigliamento di bottiglie in vetro, aggiornando se del caso i prospetti relativi (ad es. capacità produttiva, rifiuti, scarichi ecc.);



6. Chiarire se la viabilità alternativa proposta sia stata già realizzata e se del caso aggiornare le valutazioni degli impatti relativi all'utilizzo;
7. Integrare il QRE datato 18/11/2020 con i tutti i punti di emissione presenti ed in particolare includendo quelli provenienti dalle nuove linee di lavaggio e formatura;
8. E' necessario presentare un layout dell'impianto con la descrizione dell'intero ciclo produttivo evidenziando i quantitativi di acqua necessari ai fini delle diverse linee produttive;
9. Si ritiene necessario integrare il piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo come segue:
 - a) specificare le profondità di scavo interessate dalla realizzazione della vasca e recinzione;
 - b) fornire l'ubicazione dei punti di indagine per la caratterizzazione, riportata su allegato cartografico ed ortofoto, corredato dalle aree interessate dalle opere;
 - c) prevedere ulteriori campioni di terreno rappresentativi delle aree oggetto di intervento;
10. Relativamente al documento *"Studio della propagazione delle onde sonore"*, che dovrà essere predisposto e firmato da un tecnico competente in acustica ambientale, è necessario correggere le incongruenze (es. pressione sonora del trapano tassellature e n. mezzi trasporto rifiuti) e chiarire la modalità di calcolo della rumorosità totale;
11. In relazione alla gestione delle acque reflue è necessario chiarire se le attività svolte sui piazzali esterni dello stabilimento sono tali da generare il rischio di dilavamento delle sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (cfr. art. 17 della L.R. 31/2010), indicando il sistema di depurazione più appropriato rispetto alle suddette attività sia in termini idraulici sia in termini qualitativi, in funzione del corpo recettore finale e fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai successivi artt. 18 e 19 della L.R. 31/2010;
12. Ripresentare il piano di monitoraggio ambientale elaborato conformemente alle Linee Guida ISPRA ante, in corso e post-operam, comprendendo le analisi condotte sulle acque;
13. Descrivere le procedure di emergenza e sistemi di allerta in caso di riscontro di un'eventuale contaminazione.

Con nostra nota prot. n. 0007498/2021 del 16/02/2021, in riscontro alla nota della Regione prot. n. 0043793/21 del 05/02/2021 con la quale convocava un incontro istruttorio per il giorno 16/02/2021, ARTA comunicava che *"il QRE annesso al documento "20_11-31P-VIA-MOD-A4-QRE" a firma dell'Ing. Sergio Iezzi, datato 18/11/2020 deve essere conforme alla modulistica di cui alla DGR 517/07 e pertanto va aggiornato anche secondo quanto indicato in sede di CCR-VIA."*

Il proponente ha quindi integrato la documentazione progettuale e caricata sullo SRA.

In data 15/02/2021, il progetto è stato nuovamente sottoposto all'attenzione del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A. che ha espresso il Giudizio n. 3438 del 15/06/2021 favorevole con le condizioni ambientali.

VALUTAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE

Autorizzazioni comprese nel PAUR

Si evidenzia al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, come già indicato nella ns. prot. n. 0051879/2020 del 12/11/2020, che l'impianto deve acquisire l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e al rumore, poiché trattandosi di un procedimento di VIA decade l'applicabilità del DPR 59/13. Si evidenzia, inoltre, per quanto attiene il procedimento di AUA in essere, che la nota già rimessa a suo tempo dal Distretto ARTA di L'Aquila relativa alle emissioni in atmosfera segnalava alcune carenze di informazioni.

Emissioni In Atmosfera




In riscontro alla richiesta n.7 del CCR-VIA di cui al Giudizio n. 3342 del 11/02/2021, il proponente nel documento 049_01D “riscontro integrazioni” dichiara che:

- le linee produttive PET e Vetro **già presenti** presso lo stabilimento non producono emissioni inquinanti come già attestato in sede di precedente autorizzazione alle emissioni;
- le n. 2 linee produttive PET da installare presso lo stabilimento non producono emissioni;
- la nuova configurazione della sezione di produzione del vapore prevede l'emissione in atmosfera per mezzo di un solo camino rispetto a n. 2 precedentemente autorizzati;
- presso lo stabilimento sono ulteriormente presenti:
 - n. 1 camino di scarico del vapore asservito al lavaggio delle casse presso la linea Vetro;
 - n. 2 camini di scarico del vapore asserviti al lavaggio delle bottiglie presso la linea Vetro;
 - n. 1 sfiato di vapore asservito alla caldaia.

Nel merito, il proponente invoca l'art. 268 comma 2 sostenendo che: *“Le citate emissioni di vapore in atmosfera non si configurano come “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico” (D.Lgs 152/2006 art. 268 comma 2) ove per inquinamento atmosferico si intende “ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tal da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente” e “che le uniche emissioni inquinanti in atmosfera previste dal progetto in esame sono quelle della caldaia di cui al punto E01”* che ha sostituito le n. 2 caldaie alimentate ad olio combustibile (BTZ) autorizzate con Determinazione Regionale DF2/161 del 19/08/2005.

All luce di quanto sopra, la Ditta ha prodotto il seguente QRE aggiornato al 15/02/21.



IMPIANTO: Santa Croce srl di Canistro (AQ)							Data 15/02/2021 Pag. 1 di 1							
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni		Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa		Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o m x m]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
			[h/giorno]	[Giorni/anno]					(gr/h)	(Kg/anno)				
E01	Caldaia alimentata a GPL	1.428	24	300	24/24	230	Polveri	5	7	51	9	0.4	--	3%
							NO _x (Oss. Di Az)	200	286	2056				
							SO ₂ (Oss. Di Zol.)	Nota 2, punto 1.3, Parte II, Allegato alla Parte V del D.Lgs 152/2006						
V01	Lavaggio Casse Scarico Vapore	Emissione non inquinante ex art. 268 commi 1 e 2												
V02	Lavaggio Casse Scarico Vapore	Emissione non inquinante ex art. 268 commi 1 e 2												
V03	Lavaggio bottiglie Scarico Vapore	Emissione non inquinante ex art. 268 commi 1 e 2												
V04	Sfiato Caldaia Scarico Vapore	Emissione non inquinante ex art. 268 commi 1 e 2												
E02	Ex caldaia BTZ	Camino non attivo/ Non flangiato												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>(*) C= Ciclone A.U.= Abbattitore a umido A.D.= Adsorbitor F.T.= Filtro a tessuto</p> </div> <div> <p>A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi A.S.= Assorbitor P.E.= Precipitatore elettrostatico P.C.= Postcombustore catalitico P.T.= Postcombustore termico</p> </div> <div> <p>Altri (specificare): _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> </div> <div> <p>Timbro e firma del Gestore</p> <p>_____</p> <p>Timbro e firma del Tecnico abilitato</p> <p> IEZZI SERGIO ORDINE DEGLI INGEGERI DELLA PROVINCIA DI PESCARA Ingegnere 18.03.2021 14:14:24 UTC</p> </div> </div>														

Valutazioni ARTA

Nel documento "O49_45D-PAUR-RE-relazione_tecnica_descrittiva-R00-A4" presentato, sono descritte le fasi operative delle due linee produttive per PET e VETRO dalle quali si evince che si è in presenza di attività di formatura bottiglie, etichettatura e lavaggio che potrebbero generare emissioni di COT e polveri.

LINEA "1"	
LINEA KRONES DI IMBOTTIGLIAMENTO PER PET	
LEGENDA	
A	RIEMPITRICE E TAPPATRICE
B	SOFFIATRICE
C	TRAMOGIA PREFORME (CARICO PREFORME PET)
D	ETICHETTATRICE
E	FARDELLATRICE
F	MANIGLIATRICE
G	PALETTIZZATORE
H	AVVOLGITORE
I	CODIFICATORE LOTTO DI PRODUZIONE
L	CARICO PRODOTTO FINITO

LINEA "2"	
LINEA KRONES DI IMBOTTIGLIAMENTO PER VETRO HORECA	
LEGENDA	
1	SCIACQUATRICE, RIEMPITRICE E TAPPATRICE
2	LAVABOTTIGLIE
3	PALETTIZZATORE NUOVE BOTTIGLIE IN VETRO
4	ETICHETTATRICE
5	CODIFICATORE LOTTO DI PRODUZIONE
6	FARDELLATRICE PER VETRO A PERDERE
7	PALETTIZZATORE
8	AVVOLGITORE
9	DEPALETTIZZATORE CASSE
10	INCASSETTATRICE
11	DECASSETTATRICE
12	CARICO PRODOTTO FINITO

L'eventuale derogabilità delle emissioni dal regime autorizzativo è disciplinata dall'art. 272 del D.Lgs. 152/06 che al riguardo precisa al comma 5 che siano "in tutti i casi soggette al titolo (V) le emissioni



provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro”.

Si ritiene quindi ancora non adeguatamente riscontrata la richiesta di cui alla nota ARTA prot. n. 0007498/2021 del 16/02/2021, sia in termini formali (manca adeguata descrizione delle emissioni ai sensi della DGR 517/07) che sostanziali.

Con riferimento al QRE datato 15/02/2021 , infatti, il gestore avrebbe dovuto chiarire:

1. se le emissioni già convogliate siano costituite esclusivamente da vapore acqueo ovvero che si tratti di sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti ;
2. Se per le nuove linee sia esclusa l'emissione di inquinanti nell'ambiente di lavoro che altrimenti andrebbe obbligatoriamente captata e convogliata in atmosfera come previsto dall'art. 270 co.1 .

Allo stato della documentazione, dato atto che l'eventuale accertamento della presenza di inquinanti non autorizzati sopra i limiti di rilevabilità nelle emissioni in atmosfera costituisce esercizio in assenza di autorizzazione, fatti salvi ulteriori atti endoprocedimentali eventualmente richiesti dall'A.C., ai fini dell'eventuale rilascio del titolo autorizzativo si suggeriscono le seguenti prescrizioni:

1. tutti i condotti di espulsione devono essere accessibili in sicurezza e dotati bocchello di campionamento per consentire la verifica dei livelli di emissione;
2. per il punto di emissione E1 andranno previsti n. 2 controlli in marcia controllata e frequenza annuale per i controlli successivi;
3. Vista la potenzialità della nuova caldaia (1306 kW), in qualità di medio impianto di combustione alimentato a gpl, il QRE deve essere integrato per l'andride solforosa indicando come limite da rispettare per il punto di emissione quello previsto alla parte III dell'allegato I alla parte V del TUA voce 1.3 (35 mg/Nmc);
4. per il monitoraggio del punto di emissione E1 andranno utilizzate le seguenti metodiche:

Punti di emissione	Attività	Prescrizione proposta
Tutti	Sezione di campionamento	I punti di prelievo devono essere mantenuti accessibili in sicurezza e devono essere conformi alla normativa tecnica di settore (UNI EN ISO 15259);
E1[nuova]	Velocità e portata	UNI EN ISO 16911-1 e UNI CEN/TR 17078
	Ossidi di azoto	UNI EN 14792
	Polveri	UNI EN 13284-1
	SO ₂	UNI EN 14791

Rumore

Con riferimento alla richiesta n.10 del CCR-VIA di cui al Giudizio n. 3342 del 11/02/2021, il proponente ha presentato l'elaborato O49_31-C20_11-05P-VIA-RS-A4-onde_sonore_R01X a firma del tecnico competente in acustica ing. Lorenzo Pelino.

Preso atto della stima dei livelli di immissione previsti nello studio;



rilevata l'inapplicabilità della tabella 1 di cui alla DGR 770/p citata dal proponente e che trova applicazione solo per le manifestazioni;

richiamati gli obblighi previsti dalla medesima Delibera che recita:

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. L'esecuzione di lavorazioni particolarmente rumorose (ad es. escavazioni, demolizioni, impiego di martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), deve essere limitata, di norma, agli intervalli orari 8.00-13.00 e 15.00-19.00.

All'interno di tali orari, il livello sonoro equivalente L_{Aeq} generato dall'insieme delle attività di cantiere e rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi più prossimi al cantiere, su tempi di misura (TM) pari ad almeno 10 minuti, non dovrà mai superare, nel regime di deroga specificato in premessa, il **valore limite di 70 dB(A)**. Nei casi di trasmissione del rumore per via prevalentemente strutturale (p.es. per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di singole unità abitative all'interno di fabbricati plurifamiliari) si applica il limite di **65 dB(A)**, con L_{Aeq} misurato nell'ambiente disturbato, posto nel medesimo fabbricato, a finestre chiuse su TM = 10 minuti. In ogni caso, sia per le misure in esterno che per quelle in interno, non si applica il valore limite di immissione differenziale, né si applicano le

penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Valutazioni ARTA

Per quanto sopra, considerato che la valutazione previsionale di impatto acustico a firma del tecnico competente Lorenzo Pelino (ENTECA 1290) stima che saranno rispettati i limiti di immissione nell'intorno dello stabilimento con valori prossimi al limite di zona, ai sensi della DGR 770/p si ritiene debba prescriversi la verifica acustica sperimentale, ad opere realizzate ed attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali.

Impianto fotovoltaico

Visto l'elaborato "O49_54D-PAUR-RE-richieste_integrative_ASLEnergia_VVF-R00-A4" e rilevata l'erronea citazione dei limiti di esposizione di cui al DPCM 8/7/2003 relativi alle alte frequenze;

Considerato, che nella relazione è comunque valutato il rispetto degli obiettivi di qualità di 3 μT per le basse frequenze;

Preso atto della tipologia di elettrodotto utilizzato per il trasferimento di energia elettrica del tipo con cavo trecciato, cordato ad elica che prevede una distanza di prima approssimazione di 50 cm e della dichiarazione di rispetto delle distanze di I approssimazione;

Risulta previsionalmente garantito il rispetto dei valori limite per la popolazione esposta.

Scarichi idrici

Dai chiarimenti forniti dalla Ditta nel documento 049_01D "riscontro integrazioni" al Servizio Regionale Gestione e Qualità delle Acque, si evince che l'intento della Ditta era di recapitare gli scarichi con le seguenti modalità:



Lo stabilimento Santa Croce di Canistro produce i seguenti scarichi:

- Scarichi industriali prodotti dalle attività di:
 - lavaggio e sanificazione linee di imbottigliamento;
 - condense della caldaia e del compressore;
- scarichi assimilati alle domestiche prodotti dai **soli servizi igienici dello stabilimento**.

I recapiti finali di tali scarichi sono:

- per lo scarico industriale, la fognatura comunale;
- per lo scarico assimilato alle domestiche, la fognatura comunale;

Preso atto di quanto segnalato dallo stesso Servizio Regionale, la Ditta ha dichiarato l'incapienza del depuratore ad accogliere i propri reflui industriali:

Alla luce della segnalazione dell'Ufficio Gestione e Qualità delle Acque nell'ambito della richiesta di cui al 4^a punto, la capacità idraulica dell'impianto di depurazione asservito alla rete fognaria comunale sarebbe di 160 m³/d e, quindi, non sufficiente a smaltire lo scarico industriale prodotto dallo stabilimento.

La Santa Croce srl nell'ottica ottimizzare i propri impatti ambientali ha ritenuto, in sede di VIA, maggiormente cautelativo prevedere lo scarico in pubblica fognatura dei propri reflui industriali.

Qualora, però, in relazione a quanto evidenziato dall'Ufficio Gestione e Qualità delle Acque si dovesse riscontrare l'impossibilità di autorizzare lo scarico in pubblica fognatura da parte dell'Autorità preposta, la Santa Croce srl propone che sia valutata la possibilità di destinare allo scarico in corpo idrico superficiale il proprio refluio industriale.

e la non assimilabilità dello scarico ai sensi del DPR 19/10/2011, n. 227, articolo 2, comma 1 lettera a-Tabella 1 Allegato A:

Richiamando integralmente quanto esposto nel SIA in merito alla caratterizzazione degli scarichi prodotti dallo stabilimento ed in riferimento all'allegato 1 del DPR 227/2011 si evidenzia che:

- lo scarico rispetta i limiti qualitativi di cui alla tabella 1 prima di ogni trattamento depurativo;
- lo scarico ***non rispetta i limiti quantitativi*** di cui alla tabella 1 (cfr. rettifica del bilancio idrico).

conseguentemente ***lo scarico non può essere ritenuto assimilabile***.

Alla luce di quanto sopra, la Ditta ha prodotto due richieste di autorizzazione con altrettanti elaborati grafici da autorizzare in alternativa:



- **prima richiesta**: allaccio delle acque assimilabili e di quelle industriali al depuratore comunale tramite collettamento alla fognatura comunale e scarico delle acque di pioggia su corpo idrico superficiale (elaborato “planimetria delle reti fognanti”);
- **richiesta alternativa**: allaccio delle sole assimilabili al depuratore comunale tramite collettamento alla fognatura comunale e scarico delle acque di pioggia e di quelle industriali su corpo idrico superficiale mediante condotte separate (elaborato “planimetria alternativa delle reti fognanti” e documentazione di cui alla DGR Abruzzo, 28 dicembre 2018, n.1045 relativamente all’istanza di scarico di reflui industriali in corpo idrico superficiale).

Al momento della redazione della presente relazione tecnica lo scarico del depuratore comunale risulta ancora privo di autorizzazione e pertanto, anche nell’ipotesi che venisse consentito l’allaccio alla fognatura comunale, nelle more dell’autorizzazione è raccomandato che il Gestore dell’impianto preveda, prima della immissione in fogna, il rispetto dei limiti dello scarico in acque superficiali (Tab. 3 dell’Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Considerate tuttavia le criticità connesse alla incapienza del depuratore, nella eventualità alternativa di autorizzazione allo scarico diretto in corpo idrico superficiale delle acque industriali, ai sensi dell’art. 45 delle NTA PTA andranno monitorati almeno i seguenti parametri a monte dell’immissione nel corpo idrico:

- BOD5
- COD
- Colore
- Odore
- Azoto ammoniacale
- Azoto nitroso
- Azoto nitrico (come N)
- Fosforo totale
- Solfuri
- Solfiti
- Solfati
- Cloruri
- Tensioattivi totali
- Idrocarburi totali
- Saggio di tossicità acuta
- Solidi sospesi totali

Rilevato che in nessuno degli elaborati grafici è chiaramente riportato il posizionamento dei pozzetti di ispezione, occorre che il proponente ripresenti le planimetrie opportunamente corredate con l’indicazione degli stessi. Si precisa che i pozzetti di ispezione devono essere almeno due: uno posto immediatamente a valle del trattamento delle acque del compressore e l’altro a monte dello scarico finale.





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0255491/21	18/06/2021	PEC	Mittente: SEDE.CENTRALE@PEC.ARTAABRUZZO.IT	

Oggetto: PROT.N.0030605/2021 - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.) - CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 27-BIS COMMA 7 DEL D. LGS. 152/06 E SS.MM.II.

Impronta: